



IL PRESIDENTE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI,

PREMESSO CHE

- con l'art. 14 della Legge 22 dicembre 2021, n. 207 sono state introdotte disposizioni aventi effetto sulla volontaria giurisdizione della Corte e, alla luce di questa situazione, occorre procedere all'emanazione di alcune disposizioni regolamentari;
- al fine di assicurare una più semplice consultazione dell'intero quadro regolamentare appare opportuno emanare un nuovo regolamento che includa tali disposizioni e sostituisca integralmente il precedente;
- la Corte è tenuta ad assicurare, nell'ambito della propria funzione giurisdizionale, il realizzarsi di un giusto processo, in cui celerità e legalità siano sempre coniugate;
- tutti i funzionari della Corte sono tenuti, nello svolgimento della propria attività amministrativa, ad evitare ogni atto arbitrario ed operare entro i limiti stabiliti dalla legge, ad agire con trasparenza e buona fede, con efficacia ed economicità, con obiettività, ragionevolezza e proporzionalità, ponendosi al servizio degli interessi pubblici che sono deputati a servire;
- una moderna e specializzata istituzione giudiziaria, quale è la Corte, non può limitarsi ad un asettico adempimento dei propri obblighi istituzionali ma deve farlo indirizzandosi finalisticamente alla realizzazione della specifica missione che le è affidata;
- la competenza affidata alla Corte permette di dedurre che tale missione risieda nel rafforzamento della fiducia dei privati nell'impiego di trust, di contratti di affidamento fiduciario e, più in generale, di negozi da quali nascono rapporti fiduciari;
- questa missione si attua attraverso l'esercizio della giurisdizione contenziosa, nella quale compiere l'accertamento dei rapporti fiduciari e di eventuali loro lesioni oltre che individuare le conseguenze giuridiche necessarie per eliminare tali lesioni, ma ancor prima, ed in modo altrettanto incisivo, attraverso l'esercizio della volontaria giurisdizione, potendo la Corte essere chiamata ad intervenire nell'amministrazione di rapporti fiduciari, al fine di prevenire ed evitare che questi degenerino in contenziosi;



- nell'amministrazione di ogni trust (art. 53, L. 1 marzo 2020, n. 42) e di ogni contratto di affidamento fiduciario (art. 16, L. 1 Marzo 2010, n.43) è, infatti, possibile ricorrere, in volontaria giurisdizione, alla Corte per ottenere un provvedimento in ordine:

- all'adempimento di un obbligo o all'esercizio di un potere dell'ufficio di trustee, di guardiano o di affidatario;
 - alla sostituzione e nomina e di nuovo trustee, del guardiano o dell'affidatario;
 - agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust o in fondo affidato;
 - all'autorizzazione, in qualità di trustee o di affidatario, a compiere un atto utile che non rientri tra i poteri del trustee o dell'affidatario, o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto;
 - alla ricezione di direttive, in qualità di trustee o affidatario, quando si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto in una situazione di conflitto di interessi;
 - all'integrazione del l'atto istitutivo di trust o del contratto di affidamento fiduciario, per mezzo di nuove disposizioni o alla modifica o eliminazione di disposizioni dello stesso, se ciò appare utile o necessario per la migliore attuazione degli interessi ad esso sottostanti;
- l'estensione della volontaria giurisdizione della Corte ha evidenti finalità ed effetti deflattivi del contenzioso, in quanto assicura un tutela preventiva degli interessi di coloro che sono parte di rapporti fiduciari;
- lo sviluppo e l'impiego di questo tipo di giurisdizione, ancor più rispetto a quella contenziosa, presuppone il rafforzamento della confidenza da parte dei privati di poter trovare nella Corte un ausilio efficace e disponibile nella realizzazione dei propri interessi legati ai rapporti fiduciari;
- questo rafforzamento presuppone la consapevolezza da parte dei privati che le loro relazioni con la Corte saranno fluide e semplici e che l'azione di questa sarà, allo stesso tempo, trasparente e prevedibile, ponderata e rapida, obbiettiva e capace di ascoltare le singole istanze, improntata ad una rigorosa applicazione della legge, ma funzionalmente orientata alla realizzazione degli interessi legati ai rapporti fiduciari;



- contribuisce a formare tale consapevolezza sia l'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni con la Corte e nello svolgimento di processi sia la facile conoscibilità di tutte le fonti regolamentari applicabili alla Corte ed ai suoi procedimenti;
- ciò è particolarmente importante in ragione della vocazione internazionale della Corte, che attrae alla sua giurisdizione molto frequentemente soggetti non residenti o domiciliati nella Repubblica e accoglie patrocinatori stranieri;
- per questo motivo, si ritiene di emanare il seguente Regolamento Unico che contiene tutte le norme generali ed astratte per l'organizzazione del lavoro della Corte, le linee guida per l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di legge in materia di impiego di strumenti informatici nell'attività giudiziaria della Corte, oltre che quelle norme regolamentari necessarie per integrare le disposizioni di legge in materia di udienze e camere di consiglio virtuali;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n.1, spetta al Presidente l'organizzazione del lavoro giudiziario e dunque rientra tra i suoi poteri l'emissione di regolamenti amministrativi relativi all'organizzazione della Corte e, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), Decreto Delegato 30 settembre 2013, n. 128 il potere di determinare in via generale i diritti di cancelleria, in relazione alla singola causa;
- gli articoli 9 e 10 del Decreto Delegato 30 settembre 2013, n. 128 attribuiscono al Presidente il potere di emanare regolamenti per l'impiego di sistemi di videoconferenza nello svolgimento di udienze e camere di consiglio ma, fuori da questi limitati ambiti, la Corte o il Presidente non hanno un potere regolamentare di carattere generale atto a modificare, disapplicare o integrare le norme di procedura civile, avendo il legislatore espressamente riservato tale ambito alla legge, tanto che l'art. 8 della Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n. 1, dopo aver previsto che "con decreto delegato sarà disciplinato il procedimento di fronte alla Corte" (comma 1), espressamente prevede che tali norme di procedura "sono modificabili con legge ordinaria" (comma 3);

EMANA

il seguente Regolamento Unico e

DISPONE

la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Regolamento Unico del Presidente della Corte

MANDA

alla Cancelleria di applicare e trasmettere il presente provvedimento ai Giudici della Corte, che sono a loro volta tenuti ad applicarlo, e di trasmetterlo anche, per conoscenza, al Dirigente del Tribunale Unico ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai.



Indice

Parte Prima: Disposizioni generali.....	6
Articolo 1. Le definizioni.....	6
Articolo 2. L'entrata in vigore, il rapporto tra regolamenti e legge ed rapporto del presente regolamento con altre disposizioni regolamentari.....	6
Parte Seconda: Disposizioni sull'organizzazione e funzionamento della Corte.....	7
Articolo 3. La sostituzione dei giudici.....	7
Articolo 4. I diritti di cancelleria.....	7
Articolo 5. Il compenso spettante ai giudici.....	8
Articolo 6. La Cancelleria	9
Articolo 7. L'albo dei Curatori speciali.....	10
Parte Terza: Disposizioni sull'impiego di strumenti informatici nelle relazioni della e con la Corte	11
Articolo 8. Gli indirizzi elettronici per le comunicazioni, notifiche e depositi.....	11
Articolo 9. Il sito della Corte	11
Articolo 10. La sezione del Foro. La "Parola di Accesso del Foro".....	12
Articolo 11. La sezione dei Patrocinatori. La "Parola di Accesso del Patrocinatore".....	12
Parte Terza: Disposizioni sul processo telematico.....	13
Articolo 12. L'applicazione ai procedimenti innanzi alla Corte della disciplina legislativa generale in tema di utilizzo di strumenti informatici	13
Articolo 13. Il fascicolo virtuale	13
Articolo 14. La disponibilità del fascicolo virtuale	13
Articolo 15. I depositi	14
Articolo 16. Le notifiche	15
Articolo 17. Le udienze virtuali.....	15
Articolo 18. Le camere di consiglio virtuali.....	17
Articolo 19. L'eliminazione dei dati sensibili	18



Parte Prima: Disposizioni generali

Articolo 1. Le definizioni

- a. Nel presente regolamento, i seguenti termini assumono i corrispondenti significati:
- per “Corte”, si intende la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
 - per “Presidente”, si intende il Presidente della Corte;
 - per “LC”, si intende la Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, così come modificata dalla Legge Costituzionale 26 Gennaio 2012 n. 1, e successive modiche ed integrazioni;
 - per “LQ”, si intende la Legge Qualificata 26 gennaio 2012 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per “DD” si intende il Decreto Delegato 30 settembre 2013, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per “DL” si intende il Decreto Legge 27 luglio 2020, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per “Disciplina della Corte” si intende, congiuntamente, la LC, la LQ, il DD;
 - per “Posta Elettronica Certificata” si intende il servizio di posta elettronica certificato disciplinato dal DL.

Articolo 2. L'entrata in vigore, il rapporto tra regolamenti e legge ed rapporto del presente regolamento con altre disposizioni regolamentari.

- a. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
- b. Le disposizioni regolamentari:
- i. non possono modificare o derogare le disposizioni della legge;
 - ii. possono integrare le norme di legge solamente nei casi consentiti dalla legge.



- c. È abrogato il Regolamento Unico del Presidente della Corte in data 16 novembre 2020.
- d. Rimangono in vigore le Determinazioni del Magistrato Dirigente e del Presidente della Corte del 11 novembre 2014.

Parte Seconda: Disposizioni sull'organizzazione e funzionamento della Corte

Articolo 3. La sostituzione dei giudici

- a. In caso di assenza o incompatibilità:
 - i. il Presidente della Corte viene sostituito da uno dei giudici la cui lingua madre è l'italiano, scelto secondo l'ordine alfabetico del cognome e con il criterio della rotazione nel tempo, a far data dall'entrata in vigore in modo che un giudice torni a sostituire il Presidente solo dopo che gli altri lo abbiano fatto;
 - ii. gli altri giudici della Corte si sostituiscono tra loro, in base all'ordine alfabetico del loro cognome.
- b. Tali regole trovano applicazione anche per l'assegnazione dei procedimenti a seguito di eventuali astensioni e rikusazioni, che debbono sempre e comunque avvenire ai sensi dell'art. 6 della LQ.

Articolo 4. I diritti di cancelleria

- a. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del DD, i diritti di cancelleria sono dovuti solamente per i procedimenti avviate e pendenti di fronte alla Corte e determinati come segue:
 - i. nei procedimenti contenziosi e per le richieste di misure cautelari di cui all'art. 7 DD, i diritti di cancelleria sono fissati in € 1000, a prescindere dal valore della controversia, per ciascun convenuto o chiamato in causa;
 - ii. nei procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 12 del DD, i diritti di cancelleria sono determinati in € 800, comprensivi della fase di reclamo;



- iii. nei procedimenti di volontaria giurisdizione avviati su ricorso dell'Ufficio del Registro dei Trust non sono dovuti diritti di cancelleria.
 - iv. nei procedimenti di richiesta di autorizzazione ad appellare ai sensi dell'art 12 comma 2 DD, i diritti di cancelleria sono determinati in €100.
 - v. i diritti come sopra calcolati sono maggiorati del 50% qualora una o più parti debbano essere citate o ricevere notifiche fuori del territorio della Repubblica.
- b. I diritti di cancelleria debbono essere versati, unitamente all'imposta giudiziale, prima del deposito dell'atto introduttivo secondo quanto disposto dagli artt. 2.2 e 2.4 del DD.
- c. Il pagamento dei diritti di cancelleria avviene con le medesime modalità del pagamento dell'imposta giudiziale.

Articolo 5. Il compenso spettante ai giudici

a. Rimanendo impregiudicato il fatto che, nell'ambito del singolo procedimento, il Presidente determina la somma che la parte è tenuta a versare in relazione al compenso spettante ai giudici ai sensi dell'art. 4, comma 1, DD, si indicano qui di seguito i criteri che verranno adottati in tale determinazione:

- i. nei procedimenti contenziosi, il compenso spettante al Giudice al quale la causa è assegnata è il seguente:

<i>Valore della controversia</i>	<i>Compenso</i>
fino a 50.000€	1.500€
da 50.001 a 250.000€	4.500€
da 250.001 a 1.000.000€	9.000€
da 1.000.001 a 5.000.000€	14.000€
oltre 5.000.000€	18.000€ + 0,2% del valore eccedente 5.000.000€
valore indeterminato	l'importo è deciso dal Presidente

- ii. quando i Giudici siano più di uno, il compenso come sopra determinato può essere maggiorato di una percentuale massima del 40%;



- iii. il compenso è dovuto anche in relazione alle domande riconvenzionali ed è indipendentemente determinato come se si trattasse di cause autonome;
 - iv. nelle richieste di misure cautelari e provvisorie di cui all'art. 7 del DD, introdotte autonomamente rispetto all'introduzione del giudizio di merito, il compenso del Presidente è determinato come disposto dalla lett. i), ridotto della metà;
 - v. nei procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 12 del DD, il compenso spettante al Presidente è determinato come disposto dalla lett. i) è ridotto della metà e nella stessa misura è determinato il compenso spettante ai Giudici in sede di reclamo;
 - vi. nei procedimenti di richiesta di autorizzazione ad appellare ai sensi dell'art 12 comma 2 DD, il compenso spettante al Presidente è determinato in €800.
- b. Il 10% di tali somme è destinato all'Erario.
 - c. È comunque dovuto il prevedibile rimborso delle spese specificamente sostenute dal Giudice o dai Giudici ai sensi dell'art. 14 del DD.
 - d. Il pagamento del compenso del Giudice e del rimborso delle spese avviene con le modalità attualmente seguite per il versamento della somma dovuta quale compenso del Giudice per la terza istanza:
 - i. in parte a cura dell'attore nell'importo e nel termine indicato dal Presidente con il decreto di cui all'art. 4.1.c del DD;
 - ii. per il restante secondo quanto la Corte decida nel corso del procedimento.

Articolo 6. La Cancelleria

- a. La Cancelleria svolge le sue funzioni in riferimento:
 - i. ai procedimenti avviati o pendenti di fronte alla Corte;
- b. Se previsto da disposizioni del Dirigente del Tribunale Unico:
 - i. ai procedimenti di appello che in primo grado sono stati decisi dalla Corte;



- ii. ai procedimenti aventi ad oggetto eccezioni di giurisdizione sollevate nell'ambito di procedimenti avviati o pendenti di fronte alla Corte;
- iii. ai procedimenti riguardanti i rimedi straordinari richiesti con riferimento alle decisioni della Corte.

Articolo 7. L'albo dei Curatori speciali

- a. In presenza di beneficiari di trust o contratto di affidamento fiduciario che siano incapaci, sottoposti a misure di tutela della persona in ragione della loro limitata capacità, non nati o casi simili, lo stile della curia permette la nomina di un Curatore speciale.
- b. Il curatore speciale è nominato, d'ufficio o su istanza di una parte, tra i soggetti iscritti nell'albo dei Curatori speciali, tenuto presso la Cancelleria della Corte.
- c. La nomina è compiuta, alla luce delle circostanze del caso, tenendo in considerazione la coerenza tra le specifiche necessità di tutela, il tipo di procedimento e l'esperienza, formazione e attitudini del Curatore, ma favorendo il più possibile la diversificazione degli incarichi nel tempo.
- d. L'iscrizione all'albo dei Curatori speciali è compiuta su richiesta dell'interessato.
- e. Possono richiedere l'iscrizione all'albo dei Curatori speciali, avvocati, notai e commercialisti che abbiano soddisfatto l'onore formativo imposto dall'articolo IV, I.2, del Regolamento per l'esercizio professionale di trustee, emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (anno 2010, n. 1), ma siano posti in regime in sospensione dall'esercizio dell'attività di trustee, ai sensi dell'art. IV, I.3 del Regolamento.
- f. Con la richiesta di iscrizione l'interessato comunica un curriculum vitae e documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. e), anche mediante comunicazione elettronica.



Parte Terza: Disposizioni sull'impiego di strumenti informatici nelle relazioni della e con la Corte

Articolo 8. Gli indirizzi elettronici per le comunicazioni, notifiche e depositi

- a. Prima del, o contestualmente al, compimento del primo atto processuale, ogni patrocinatore è tenuto a comunicare per iscritto all'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria, il proprio indirizzo di posta elettronica ("Indirizzo Patrocinatore") al quale ricevere comunicazioni o notifiche.
- b. Tale indirizzo rileva per tutte le comunicazioni e notifiche da eseguirsi con posta elettronica, ma che non siano da compiersi con Posta Elettronica Certificata, in ragione di una disposizione del Presidente emanata ai sensi dell'art. 6, DD.
- c. Ogni comunicazione indirizzata dal Presidente, dalla Corte, dalla sua Cancelleria o dalla sua Segreteria, ad un Patrocinatore ed ogni notifica che deve essere compiuta con posta elettronica semplice può essere effettuata all'Indirizzo Patrocinatore.
- d. Ogni comunicazione indirizzata da un Avvocato alla Cancelleria della Corte è indirizzata a: cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm.
- e. Ogni comunicazione indirizzata da un Avvocato al Presidente della Corte è indirizzata a: presidente.cortefiducia@istituzioni.sm.
- f. Ogni comunicazione indirizzata da un Avvocato alla Segreteria della Corte è indirizzata a: segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm.
- g. Ogni deposito di atti o documenti presso la Cancelleria della Corte è compiuto, secondo le disposizioni del presente regolamento e del DL, all'indirizzo: re.cortetrust@istituzioni.sm.

Articolo 9. Il sito della Corte

- a. Il sito della Corte è all'indirizzo www.cortetrust.sm.
- b. Esso è diviso in tre sezioni:



- la sezione pubblica, ove sono notizie di pubblico interesse, inclusa la “Normativa” che comprende i provvedimenti regolamentari emessi dalla Corte o dal suo Presidente e i precedenti della Corte;
- la sezione del Foro, ove è il Ruolo con lo stato di ciascuna causa, in corso o terminata;
- la sezione dei Patrocinatori, ove sono i fascicoli virtuali delle cause.

Articolo 10. La sezione del Foro. La "Parola di Accesso del Foro"

- a. Su richiesta inviata all'indirizzo email della Segreteria della Corte, ad ogni avvocato esercente nella Repubblica (“Avvocato Sammarinese”) è concessa una parola di accesso (“Parola di Accesso del Foro”), inviata via email.
- b. La Parola di Accesso del Foro consente l'accesso alla sezione del Foro.
- c. La Parola di Accesso del Foro è concessa, sostituita e decade su richiesta dell'Avvocato Sammarinese.

Articolo 11. La sezione dei Patrocinatori. La “Parola di Accesso del Patrocinatore”

- a. Previa richiesta alla Segreteria, ogni patrocinatore in una causa ottiene una parola di accesso (“Parola di Accesso del Patrocinatore”) che gli viene consegnata tramite comunicazione elettronica all'Indirizzo Patrocinatore e mantiene la propria validità fino a che durino le sue funzioni nella specifica causa.
- b. La Parola di Accesso del Patrocinatore è consegnata al patrocinatore dell'attore o del ricorrente al momento del deposito dell'introduttivo e ai patrocinatori dei o del convento controinteressati solo previa deposito o comunicazione alla Segreteria del mandato alle liti per la causa c.
- c. La richiesta ed il deposito del mandato alle liti può avvenire anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo della Segreteria.
- d. La Parola di Accesso del Patrocinatore consente l'accesso al fascicolo virtuale della causa alla quale la Parola si riferisce.
- e. La cura delle parole di accesso spetta ai loro rispettivi titolari.



Parte Terza: Disposizioni sul processo telematico

Articolo 12. L'applicazione ai procedimenti innanzi alla Corte della disciplina legislativa generale in tema di utilizzo di strumenti informatici

- a. In ragione dell'entrata in vigore del DL, la sua disciplina si applica ad ogni istanza, memoria, comparsa a fascicolo ed ogni alto atto formato dai Patrocinatori nell'ambito di processi celebrati innanzi alla Corte ed agli atti giudiziari della stessa.

Articolo 13. Il fascicolo virtuale

- a. Nella Sezione del Patrocinatore, presente sul Sito della Corte, esistono tante cartelle quante sono i procedimenti, in corso o esauriti. Ciascuna cartella costituisce un fascicolo virtuale, contraddistinto dal numero di ruolo del procedimento.
- b. Ogni fascicolo virtuale è distinto in ulteriori cartelle.
- c. La cartella "Corte" contiene, a seconda del tipo di procedimento, il decreto iniziale del Presidente, le relazioni di notificazione, le ricevute del pagamento di somme, i verbali delle udienze, i provvedimenti del Giudice e, separatamente, le relazioni rese dai periti d'ufficio.
- d. La cartella "Parti" è suddivisa in tante sottocartelle quante sono le parti con posizioni autonome e ciascuna sottocartella è ulteriormente suddivisa in:
 - i. "atti": atto introduttivo, memorie e istanze di qualsiasi genere;
 - ii. "documenti": tutti i documenti depositati.

Articolo 14. La disponibilità del fascicolo virtuale

- a. La Parola di Accesso del Patrocinatore consente di visionare e di trasferire su proprie apparecchiature e di stampare qualsiasi contenuto del fascicolo virtuale, relativo al procedimento in cui costui esercita il proprio patrocinio.



- b. In qualunque udienza il fascicolo virtuale è disponibile nell'aula mediante collegamento gestito dal personale di segreteria della Corte, che proietta sullo schermo gli atti e i documenti che occorre esaminare.

Articolo 15. I depositi

- a. Tutti i depositi di atti e documenti che sarebbero eseguiti in Cancelleria secondo la procedura ordinaria avvengono utilizzando la Posta Elettronica Certificata.
- b. Il messaggio inviato deve avere le seguenti caratteristiche:
 - i. il campo "oggetto" contiene i seguenti dati:
 - il numero e anno di iscrizione al ruolo della causa, ove sia già stato attribuito dalla Cancelleria,
 - attore e convenuto;
 - una parola chiave, indicante l'oggetto del messaggio;
 - ii. l'identificazione degli allegati, a seconda della loro natura, in documenti ed atti a cura del Patrocinatore;
 - iii. gli allegati quando destinati alla sottocartella "documenti", sono numerati consecutivamente dal patrocinatore nel corso dell'intero procedimento; il formato degli allegati è esclusivamente .pdf o .pdf/a;
- c. Gli atti del Patrocinatore sono trasmessi in formato .pdf o pdf/a.
- d. Una versione in formato Word degli atti del patrocinatore, priva di firme, deve essere comunicata alla Cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica di questa. Tale versione, impiegabile solamente per scopi organizzativi interni della Corte, non è inserita nel fascicolo elettronico e non rileva ai fini del processo.
- e. Riscontrata la conformità degli allegati alla nota di deposito e la correttezza dei formati, la Cancelleria colloca gli allegati nel fascicolo virtuale;



- f. Le perizie redatte dai Periti di Ufficio sono depositate, fisicamente ed in originale, in Cancelleria e sono da questa scannerizzate ed introdotte nel Fascicolo Virtuale.

Articolo 16. Le notifiche

- a. Ove possibile ai sensi del DL, tutte le notifiche che devono essere eseguite con le modalità previste della procedura civile ordinaria sono compiute mediante Posta Elettronica Certificata, a cura degli ufficiali Giudiziari.
- b. Resta salva la facoltà del Presidente - ai sensi dell'art.6, DD - di disporre nell'ambito del singolo procedimento diverse modalità di notifica, nel rispetto di quanto previsto da tale articolo.

Articolo 17. Le udienze virtuali

- a. In virtù dei poteri regolamentari previsti dall'art. 9, comma 10, DD, le seguenti disposizioni regolano le udienze virtuali, tenute mediante sistemi di videoconferenza.
- b. Nei procedimenti contenziosi, il Presidente della Corte, con il decreto previsto dall'art. 4, comma 1, del DD può disporre che tutte le udienze, ed eventualmente le camere di consiglio, di una causa avvengano in videoconferenza e, in mancanza di questa disposizione, il Presidente del Collegio o il Giudice possono comunque successivamente disporre che una udienza, o una altra attività inerente una causa, avvenga in videoconferenza. Il Presidente della Corte, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e in quelli riguardanti provvedimenti cautelari, può sempre impartire tali disposizioni, disponendo anche i termini entro i quali i soggetti invitati a partecipare all'udienza dovranno comunicare gli indirizzi di posta elettronica a cui deve essere inoltrato il link per la partecipazione alla stessa.
- c. Ove non contenuto in un atto che debba essere notificato ai sensi del DD, il provvedimento che dispone le udienze virtuali, o che un'altra attività inerente ad una causa avvenga in videoconferenza, dovrà essere comunicato, con congruo preavviso, dalla Cancelleria ai Patrocinatori ed ai soggetti che a tale udienza sono invitati a partecipare, con indicazione di giorno, ora e piattaforma di collegamento, che deve sempre consentire l'identificazione di ogni partecipante, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e la condivisione di documentazione.



- d. I patrocinatori delle parti non ancora costituite in giudizio che intendono costituirsi in questo nel corso di una udienza che dovrà essere svolta in modalità virtuale devono richiedere l'Indirizzo Patrocinatore almeno due giorni lavorativi prima della data in cui è fissata l'udienza.
- e. Il link per realizzare il collegamento è comunicato dalla Cancelleria, con posta elettronica inviata all'Indirizzo Convenuto di ogni Patrocinatore o, per gli altri soggetti invitati a partecipare, all'indirizzo di posta elettronica da costoro comunicato, su invito della Cancelleria, con le stesse modalità previste per la comunicazione dell'Indirizzo Convenuto.
- f. Prima dell'udienza, i Patrocinatori comunicheranno alla Cancelleria una nota contenente un recapito telefonico al quale potranno essere contattati in caso di malfunzionamento della piattaforma utilizzata.
- g. L'udienza virtuale è iniziata e gestita dal Presidente della Corte o dal Presidente del Collegio o dal Giudice, assistito dal Cancelliere o suo delegato, localizzato presso un'aula della Corte. In caso di eventi di forza maggiore, costoro possono tutti partecipare all'udienza in videoconferenza, senza essere presenti in un aula della Corte.
- h. In avvio di udienza il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice, prende atto della dichiarazione di identità dei patrocinatori, delle parti e degli ulteriori soggetti legittimati a partecipare. Prende atto, inoltre, della dichiarazione relativa al fatto che nessuno dei presenti in udienza abbia in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
- i. Il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza virtuale.
- j. Coloro che hanno diritto a partecipare all'udienza, se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
- k. Ove sia necessario, il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice potrà interrompere il collegamento sospendendo l'udienza da remoto, indicando, con l'accordo dei Patrocinatori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto.



- l. La produzione di documenti in udienza, ove ammissibile ai sensi del DD, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo, sempre se autorizzato espressamente dal giudice; in caso non fosse disponibile tale modalità, i documenti possono essere comunicati alla Cancelleria e da questa inoltrati a tutti i partecipanti all'udienza mediante posta elettronica. I documenti così prodotti, ove ammissibili ai sensi del DD, sono inseriti nel fascicolo virtuale.
- m. In caso di malfunzionamenti, di interruzione di collegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
- n. Al termine dell'udienza il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice prenderà atto delle dichiarazioni delle parti di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e provvederà ad attestare che lo svolgimento della stessa è avvenuto regolarmente mediante l'applicativo.
- o. Il Presidente della Corte, il Presidente del Collegio o il Giudice dà lettura del verbale di udienza, nel corso dell'udienza stessa.

Articolo 18. Le camere di consiglio virtuali

- a. Ai sensi dell'art. 9, comma 10, DD, le seguenti disposizioni regolano le udienze virtuali, tenute in videoconferenza.
- b. Il Presidente della Corte, con il decreto previsto dall'art. 4, comma 1, del DD, può disporre che le camere di consiglio deliberative di un procedimento avvengano in videoconferenza. In mancanza di questo provvedimento, questa modalità può sempre essere disposta dal Presidente del Collegio con una comunicazione inviata a tutti i giudici dalla Segreteria della Corte o, in caso di urgenza, dal Presidente stesso.
- c. Il provvedimento indica anche la piattaforma da utilizzare, che deve sempre consentire l'identificazione di ogni partecipante, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e la condivisione di documentazione.



- d. La sentenza o altro provvedimento deliberato in video conferenza è firmato in un unico originale da ciascuno dei giudici e poi trasmesso al Cancelliere dal Presidente del Collegio.
- e. In ogni caso, alle camere di consiglio virtuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 19. L'eliminazione dei dati sensibili

- a. Qualora, ai sensi dell'art. 10, comma 7 e 8, DD, la sentenza disponga che i nomi delle parti, o altri elementi che possano condurre ad individuarle, siano rimossi dalle copie che i terzi possono liberamente visionare o estrarre, tali elementi identificativi sono sempre sostituite nell'ambito della sentenza non dalle iniziali dei nomi ma con stesse lettere dell'alfabeto, scelte in ordine alfabetico in modo che le lettere impiegate in una sentenza non vengano successivamente impiegate in un'altra.
- b. Una volta terminate le lettere dell'alfabeto si procede con combinazioni di due lettere costruite secondo lo stesso criterio.

San Marino, 18 gennaio 2022



Il Presidente della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari

Andrea Vicari